

CNMM

Consolidato Nazionale e Mondiale 2007

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO
DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE
DELL'UNICA BASE IMPONIBILE PER IL GRUPPO DI IMPRESE NON RESIDENTI

PERIODO DI IMPOSTA 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE	2	V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE	21
1.1 Premessa	2	C7 Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo	21
1.2 Termini e modalità di presentazione	2	C8 Quadro MX - Trasferimenti al gruppo	22
1.3 Versamenti	2		
1.4 Acconti	3		
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO	3	VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE	23
1.1 Generalità	3	C9 Quadro MR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	24
1.2 Tipo di dichiarazione	3	C10 Quadro ME - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	28
1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante	3	C11 Quadro MC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	39
1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	4	C12 Concorso tra consolidato nazionale e mondiale	39
1.5 Firma della dichiarazione	4		
1.6 Impegno alla presentazione telematica	4	VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	40
1.7 Visto di conformità	5	C13 Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo	40
III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE	5	C14 Quadro CN - Determinazione dell'imposta	41
C1 Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale	5		
C2 Quadro NX - Trasferimenti al gruppo	6	VIII. PROSPETTI	43
C3 Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	9	C15 Quadro CK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	43
IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE	10	C16 Quadro CS - Prospetti vari	43
C4 Quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	11		
C5 Quadro NE - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	14		
C6 Quadro NC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	20		

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1

Premessa

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), come modificati dal D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247, disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.

Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al Consolidato mondiale ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 247 del 2005.

Il presente modello deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK, e CS.

Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) e a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS.

In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR.

1.2

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).

Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel Modello UNICO 2007 SC.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nell'apposito paragrafo del modello UNICO 2007 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

1.3

Versamenti

Con riferimento ai termini di versamento dell'IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR. In particolare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato.

In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

1.4 Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, è determinata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1.1 Generalità

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

1.2 Tipo di dichiarazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata. Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale". Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

Qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, o una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ovvero dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO 2007 SC.

1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante

Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.

È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione) ed il relativo codice catastale, la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Paese estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO 2007 SC.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione del soggetto dichiarante rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

I dati da indicare in tali campi riguardano la data di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante.

Codici statistici

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO 2007 SC, in quanto compatibili.

Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.

In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

1.4

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO 2007 SC. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

1.6

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1**Generalità**

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. da 122 a 125 del TUIR. Il presente quadro si compone di tre sezioni:

sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;

sezione II – Rettifiche di consolidamento;

sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità.

1.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2007 SC.

Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** va indicato, in **colonna 1**, il reddito o la perdita.

La **casella 2** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nei **righi** da **NF2** a **NF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 2**, il reddito o la perdita.

La **casella 3** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nella casella "operazioni straordinarie" deve essere indicato il codice desunto dalla tabella sotto indicata nel caso in cui il soggetto sia stato interessato da un'operazione straordinaria che non ha interrotto la tassazione di gruppo (permanendo i requisiti di cui all'articolo 117 del TUIR).

1	Fusione propria (o per incorporazione) tra soggetti che aderiscono al consolidato
2	Fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato
3	Scissione totale o parziale non interruttiva del consolidato (codice da indicare sia da parte della scissa che della beneficiaria se partecipanti al consolidato)
4	Conferimento (codice da indicare sia da parte del conferente che del conferitario se partecipanti al consolidato)
5	Liquidazione volontaria
6	Operazione straordinaria che ha comportato la continuazione del consolidato in esito positivo ad istanza d'interpello
7	Altra operazione straordinaria non compresa nelle precedenti

Nel **rigo NF7** va riportata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo NF1 e di colonna 2 dei rigi da NF2 a NF6.

1.3**Sezione II
Rettifiche
di consolidamento**

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale, secondo quanto previsto dall'art. 122 del TUIR, lettere a), b) e c). In tale sezione andranno indicate inoltre le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione) e dall'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004.

Nel **rigo NF8** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ai sensi della lettera a) dell'art. 122 del TUIR.

Nel **rigo NF9, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui agli artt. 122, comma 1, lett. b) e 124, comma 1, lett. a) del TUIR connessa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui ai citati articoli del TUIR.

Nel **rigo NF10, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui all'art. 122, lett. c) del TUIR, connessa al trasferimento di beni in regime di neutralità.

Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei righi da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo NF12** va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei righi NF7 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Qualora l'opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), tale importo va riportato nel quadro CN, rigo CN1 o CN2.

Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), l'importo di rigo NF12 va riportato nel quadro MF, rigo MF1.

1.4**Sezione III
Dati relativi
ai trasferimenti
infragruppo in
regime di neutralità**

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nei **righi da NF13 a NF16** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente;
- in **colonna 2**, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in **colonna 3**, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

C2. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO**2.1****Generalità**

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:

- sezione I** – Oneri detraibili;
- sezione II** – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;
- sezione III** – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- sezione IV** – Altri crediti d'imposta;
- sezione V** – Ritenute;
- sezione VI** – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;
- sezione VII** – Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- sezione VIII** – Trasferimenti eccedenze infragruppo;
- sezione IX** – Acconti versati;
- sezione X** – Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
- sezione XI** – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES dovuta a titolo di saldo ed acconto.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei rigi del quadro GN va riferita al quadro GC.

2.2**Sezione I
Oneri detraibili**

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN14, dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX1** va indicato l'importo degli oneri detraibili sostenuti dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX2** a **NX6**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX7** va riportato l'ammontare totale degli oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX1 a NX6.

2.3**Sezione II
Crediti d'imposta
sui fondi comuni
di investimento**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX8** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento.

Nei **righi** da **NX9** a **NX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX8 a NX13.

2.4**Sezione III
Crediti d'imposta
per redditi prodotti
all'estero**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15, dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.

Nei **righi** da **NX16** a **NX20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN15.

Nel **rigo NX21** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX15 a NX20.

2.5**Sezione IV
Altri crediti
d'imposta**

In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d'imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX22** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX23** a **NX27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei rigi da NX22 a NX27.

2.6**Sezione V
Ritenute**

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX30** a **NX34** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei rigi da NX29 a NX34.

2.7**Sezione VI
Crediti d'imposta
concessi alle imprese
trasferiti dalle società
del gruppo**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società.

Nei **righi** da **NX36** a **NX40** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2007 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;

- in **colonna 3**, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato;

2.8

Sezione VII Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2**, il relativo importo.

Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei rigi da NX41 a NX46.

2.9

Sezione VIII Trasferimenti eccedenze infragruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro GN, rigo GN18 dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigi** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l'eccedenza ed in **colonna 2** il relativo importo.

Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta trasferite al gruppo, indicate nei rigi da NX48 a NX53.

Nel **rigo NX55** va indicato:

- in **colonna 1**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2006, quadro NX, rigo NX55, colonna 4;
- in **colonna 2**, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, rigi CN17 e CN18;
- in **colonna 4**, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

2.10

Sezione IX Acconti versati

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN19, dell'UNICO 2007 SC di ciascuna società del consolidato.

Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato:

- in **colonna 1** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2007 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56 l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto e l'importo degli acconti versati con il Modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NX57** a **NX61**, con riferimento alle società consolidate va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale;
- in **colonna 2** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2007 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il Modello di pagamento F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il Modello di pagamento F24.

Si precisa che, in caso le società aderenti al consolidato, sia essa consolidante che consolidata, partecipino in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR ed abbiano ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

Qualora una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5**.

Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:

- in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";
- nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella "Operazione straordinaria".

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1, 2 e 3**, il totale delle eccedenze e degli acconti.

2.11

Sezione X

Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nella sezione III del quadro GN del modello UNICO 2007 SC.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite, da ciascuna società aderente, per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed utilizzate in compensazione dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **righe da NX64 a NX68** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

2.12

Sezione XI

Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato. In particolare, nei **righe da NX69 a NX73**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2007 SC delle società che trasferiscono le eccedenze:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 5**, l'eccedenza d'imposta estera.

Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. IC nella colonna corrispondente al periodo di formazione della relativa eccedenza.

C3. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

3.1

Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione. La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifici l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio, gli adempimenti previsti vengono espletati nel modello UNICO SC della società o ente consolidante, allegando l'equivalente del presente quadro. Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

3.2

Sezione I

Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quo-

ta eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **rigi** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

3.3

Sezione II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN22, col. 3, del modello CNM 2006, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

3.4

Sezione III Attribuzione delle perdite

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **rigi** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne** da **2** a **7**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura di cui al quadro CS, rigi da CS2 a CS6, del modello CNM 2006.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC

I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. In particolare:

– il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;

- il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri NR e NE. La determinazione del credito di cui al comma 1, la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e l'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C4. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

4.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d'imposta nei quali opera la tassazione di gruppo.

La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante e riferito al singolo soggetto distintamente per Stato ed anno di produzione del reddito estero;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero, riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1-bis lett. a) del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo globale del gruppo e che ai sensi della successiva lett. b) la quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda di gruppo.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

4.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

Nel caso in cui le righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **rigi** da **NR1** a **NR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2007 SC;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 5 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007.

Per i soggetti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (CNM 2005 e/o CNM 2006) relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10** il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (CNM 2005 e/o CNM 2006) per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	di cui resasi definitiva entro il 31/07/2007	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006
Alfa	A	2005	1.000	350	200	150	200
Beta	B	2005	2.000	600	600		600

per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

- in **colonna 11** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 11} - \text{colonna 10}$$

La **colonna 13**, va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

4.3

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei rigi da NR1 a NR8), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 12 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo all'anno

2006, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei **rigi** da **NR9** a **NR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 8) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 9) dei rigi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

C5. QUADRO NE - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

5.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

5.2

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito

Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nel **rigo NE1** va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.

Nei **rigi** da **NE2** a **NE6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;

- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- in **colonna 5**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	100 - 70 = 30

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 10 a 16 dei rigi da NE2 a NE6** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibili dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibili dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 11}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 13}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione".

In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 16, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 8 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata.

Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 14.

Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

5.3

Sezione I-B Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **rigli** da **NE7** a **NE9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei rigli da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei rigli da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0

Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500

Caso 3	col. 2 = - 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = - 500	col. 6 = 600

5.4

Sezione I-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei rigi da NE7 a NE9 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto consolidato e per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI secondo il periodo di formazione.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a tre.

Infatti la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Pertanto, le colonne da 4 a 8 dei rigi da NE11 a NE14 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo NE10).

Nella **colonna 1** del **rigo NE10** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nel caso particolare siano presenti più di tre esercizi, va barrata la **colonna 2** per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre.

Nelle **colonne 1 e 2** del **rigo NE11** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 1 (o nel rigo NE20, col. 1) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE14, col. 2 (o nel rigo NE20, col. 2) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del rigo NE11 va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei rigi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne del **rigo NE12** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE15, col. 1 (o nel rigo NE21, col. 1) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE15, col. 2 (o nel rigo NE21, col. 2) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del rigo NE12 va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei rigi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle **colonne 1 e 2** dei **righi NE11 e NE12** devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società di cui al rigo NE1, in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei rigi NE11 e NE12 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione XI del quadro NX.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei rigi NE11 e NE12, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo NE15.

RIGO NE15 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo NE15** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo NE11;

Nella **colonna 2** del **rigo NE15** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo NE12.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo NE15 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo NE15 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo NE15** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo NE15** va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 3 del rigo NE11 + col. 3 rigo NE15.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi NE13 e NE14.

Qualora, non sia maturato alcun credito (NE15, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi NE13 e NE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi NE11 e NE12; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo NE15; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO NE13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 1 e l'importo indicato nel rigo NE15, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE13, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo NE11, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo NE13 non va compilata.

RIGO NE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 1 e l'importo nel rigo NE15, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo NE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo

NE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo NE14;
 – effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE14, col. 3 non va compilato.
 Nel caso in cui, nel rigo NE12, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo NE14 non va compilata.

Si propone il seguente esempio

Sulla base dei dati esposti nei rigi NE11 e NE12, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo NE15).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo NE13, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- NE13, col. 1 calcolare (NE11, col. 1 – NE15, col. 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
- NE13, col. 2 calcolare (NE11, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
- NE13, col. 3, essendo NE11, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo NE13 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei rigi NE11 e NE12 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi NE11 e NE12, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi NE11 e NE12), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da NE10 a NE15 valgono anche per i rigi da NE16 a NE21 e per i rigi da NE22 a NE27.

C6. QUADRO NC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei rigi della sezione I-A del quadro NE.

Nel **rigo NC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.

Nel **rigo NC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi presenti nella sezione I-B del quadro NE e nella colonna 3 dei rigi NE15, NE21 e NE27 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei rigi presenti nella sezione I-A del quadro NE relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$NC1 + NC2 - NC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C7. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

7.1

Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli articoli da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- sezione I** – Somma algebrica dei redditi imponibili;
- sezione II** – Rettifiche di consolidamento.

7.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2007 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.

In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato il reddito (o la perdita) della società o ente controllante.

Nel caso il soggetto controllante sia interessato da un'operazione straordinaria va barrata la relativa casella.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato l'importo di cui al quadro NF, rigo NF12 della presente dichiarazione.

Nei **rigi** da **MF2** a **MF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR.

Nel **rigo MF7** va indicata la somma algebrica del rigo MF1 e delle colonne 6 dei rigi da MF2 a MF6 di ciascun modulo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo MF, sezione I, la somma dei rigi da MF2 a MF6 dei vari moduli deve essere riportata nel rigo MF7 del Mod. n. 1.

7.3

Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente controllante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.

Nel **rigo MF8** va indicato, in **colonna 1**, la variazione in diminuzione e in **colonna 2**, la variazione in aumento determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 135 del TUIR.

Nel **rigo MF9** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del TUIR.

Nel **rigo MF10** va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da MF7 a MF9.

C8. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

8.1

Generalità

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute e degli oneri detraibili della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da quattro sezioni:

sezione I – Dati;

sezione II – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;

sezione III – Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;

sezione IV – Eccedenze di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla seconda sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del modello UNICO 2007 SC. In tal caso l'indicazione dei rigi del quadro GN va riferita al quadro GC.

8.2

Sezione I Dati

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili della società controllante, già indicati nel quadro GN, rigo GN14 dell'UNICO 2007 SC.

Nel **rigo MX2** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2007 SC.

Nel **rigo MX3** vanno indicati, i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 dell'UNICO 2007 SC, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo MX4** vanno indicati gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2007 SC.

Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2007 SC.

Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2007 SC.

Nel **rigo MX7** vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato. In particolare va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza trasferita al gruppo;
- in **colonna 2**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1, righe CN17 e CN18 del quadro CN;
- in **colonna 5**, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo esposto nel quadro GN, rigo GN19, colonna 1, dell'UNICO 2007 SC;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto effettuati dalla società o ente consolidante.

Si precisa che, in caso la società o ente consolidante partecipi in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR ed abbia ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

8.3

Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V dell'UNICO 2007 SC.

Nei **rigi da MX9 a MX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2007 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.4

Sezione III
Eccedenze d'imposta
diverse dall'IRES
trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante, per la parte attribuita al consolidato.

Nei **rigli** da **MX14** a **MX18** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad. es. 3800 per l'IRAP);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.5

Sezione IV
Eccedenze d'imposta
di cui all'art. 165,
comma 6 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate dalla società controllante per i redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato mondiale. In particolare, nei rigli da **MX19** a **MX23**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2007 SC:

- in **colonna 1**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 3**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta estera.

VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE - QUADRI MR, ME E MC

I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 136. In particolare:

- il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;
- il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri MR e ME.

La determinazione del credito di cui al comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C9. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

9.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero dalla società controllante e per la quota di reddito relativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d'imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.

La determinazione del credito va effettuata:

- per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito;
- per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione del proprio reddito;

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante; in particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 136 del TUIR e che per la quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa a tale reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il medesimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;

– ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

9.2

Sezione I
Dati relativi al
credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero di cui
al comma 1,
art. 165 TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I pur in presenza di imposta pagata all'estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

9.3

Sezione I-A
Società controllante

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllante ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righe** da **MR1** a **MR3** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2007 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 rese definitive entro il 31/10/2006 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 rese definitive entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resa definitiva entro il 31/07/2007.

Qualora la società controllante abbia prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione ed intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 7**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 9**, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.

l'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	di cui resasi definitiva entro il 31/07/2007	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006
Controllante	A	2005	1.000	350	200	150	200
Controllata Beta	B	2005	2.000	600	600		600

per la controllante, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

- in **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 11**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 12** va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

9.4

Sezione I-B Società controllate

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllate estere ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l'imposta dovuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione della società controllante.

In particolare nei **righi** da **MR4** a **MR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 4 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9;

- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 11} - \text{colonna 10}$$

Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, nella **colonna 13** va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione modello CNM.

9.5

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei rigi da MR1 a MR3 della sezione I-A e in colonna 12 dei rigi da MR4 a MR8 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei rigi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei rigi da MR4 a MR8) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei rigi da MR4 a MR8. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II.

In particolare nei **rigi da MR9 a MR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei rigi da MR4 a MR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; tale credito è desumibile dalla col. 8 dei rigi della sez. I-A o dalla col. 9 dei rigi della sez. I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo MC1 del quadro MC.

C10. QUADRO ME - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

10.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale. Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'esposizione dei dati relativi alla società controllante;
- la **sezione II** è riservata all'esposizione dei dati relativi alle società controllate.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

10.2 Sezione I Dati della società controllante

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

10.3 Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

Nei **rigi** da **ME1** a **ME5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;

- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	$100 - 70 = 30$

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato. Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 10 a 16** dei **rigli da ME1 a ME5** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 della società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita alla società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 11}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 13}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel riga MC3 del quadro MC.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione".

In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 16, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 8 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata.

Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 14.

Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

10.4

Sezione I-B Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **rigli** da **ME6** a **ME8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei rigli da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei rigli da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

10.5

Sezione I-C Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei rigli da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a tre.

Infatti la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato. Pertanto, le colonne da 4 a 8 dei rigi da ME10 a ME13 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo ME9).

Nella **colonna 1** del **rigo ME9** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nel caso particolare siano presenti più di tre esercizi, va barrata la **colonna 2** per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre.

Nelle **colonne 1 e 2** del **rigo ME10** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 1 (o nel rigo ME19, col. 1) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME13, col. 2 (o nel rigo ME19, col. 2) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo ME10** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei rigi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne del **rigo ME11** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME14, col. 1 (o nel rigo ME20, col. 1) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME14, col. 2 (o nel rigo ME20, col. 2) del modello CNM 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo ME11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei rigi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne 1 e 2 dei rigi ME10 e ME11 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società controllante, in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei rigi ME10 e ME11 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione III del quadro MX.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei rigi ME10 e ME11, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME14.

RIGO ME14 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo ME14** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo ME10;

Nella **colonna 2** del **rigo ME14** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo ME11.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME14 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME14 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME14** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo ME14** va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 3 del rigo ME10 + col. 3 del rigo ME14.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi ME12 e ME13.

Qualora, non sia maturato alcun credito (ME14, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi ME12 e ME13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi ME10 e ME11; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME14; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME12

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 1 e l'importo indicato nel rigo ME14, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME12, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME10, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME12 non va compilata.

RIGO ME13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 1 e l'importo nel rigo ME14, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME13, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME11, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME13 non va compilata.

Si propone il seguente esempio.

Sulla base dei dati esposti nei rigi ME10 e ME11, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo ME14).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo ME12, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- ME12, col. 1 calcolare (ME10, col. 1 - ME14, col. 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
- ME12, col. 2 calcolare (ME10, col. 2 - RIPORTO A1) = 90 - 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
- ME12, col. 3, essendo ME10, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo ME12 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.

Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei rigi ME10 e ME11 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi ME10 e ME11, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi ME10 e ME11), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da ME9 a ME14 valgono anche per i rigi da ME15 a ME20 e per i rigi da ME21 a ME26.

10.6

Sezione II Dati delle società controllate

Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.7

Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d'imposta è necessario compilare rigi distinti.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

Nel **rigo ME27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;

Nei **rigi da ME28 a ME30** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 2**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 3**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 2 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento all'anno di cui alla col. 1, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1;
- in **colonna 4**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 1;
- in **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right) - \text{col. 3}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2/col. 6) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 3} - \left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 5.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 3; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 9 a 15

Le colonne da 9 a 15 devono essere compilate qualora con riferimento all'anno di col. 1 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 15 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'impo-

sta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 10 o 12) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **9** a **15** dei **rigi** da **ME28** a **ME30** va indicato:

- in **colonna 9**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa all'anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 10**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 11**, l'eccedenza di imposta estera relativa all'anno di col. 1 riferita alla società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 11 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 10.

Se l'importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 13 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 7} - \text{col. 10}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 13; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 13 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 15;

- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 15;

- in **colonna 15**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 13 e 14; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione".

In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 15, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 7 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata.

Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 13.

Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

10.8

Sezione II-B Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno sommate indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nel **rigo ME31** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 7 dei rigi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 13;

- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella col. 8 dei rigi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonne da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 3**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 4** o nella **colonna 5**.

10.9

Sezione II-C
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nelle precedenti
dichiarazioni

Tale sezione deve essere compilata, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 4 o 5 del rigo ME25.

Il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, ordinariamente risulta al massimo pari a tre.

Infatti la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Pertanto, le colonne da 4 a 8 dei rigi da ME33 a ME36 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni del rigo ME20).

Nel caso particolare siano presenti più di tre esercizi, va barrata la casella presente nel rigo ME20 per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre.

Nelle **colonne 1 e 2 del rigo ME33** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1 del rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME29, col. 1 del modello CNM 2006;
- nella **colonna 2 del rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME29, col. 2 del modello CNM 2006;
- nella **colonna 3 del rigo ME33** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME31.

Nelle colonne del rigo ME34 va riportata l'eccedenza di imposta estera derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- nella **colonna 1 del rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME30, col. 1 del modello CNM 2006 ;
- nella **colonna 2 del rigo ME34** riportare quanto indicato nel rigo ME30, col. 2 del modello CNM 2006;
- nella **colonna 3 del rigo ME34** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nel rigo ME31, col. 5.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei rigi ME33 e ME34, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME37.

RIGO ME37 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1 del rigo ME37** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo ME33;

Nella **colonna 2 del rigo ME37** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo ME34.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME37 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME37 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra

gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME37** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo ME37** va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle col. da 1 a 3 del rigo ME33 + col. 3 del rigo ME37.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi ME35 e ME36.

Qualora, non sia maturato alcun credito (ME37, col. 3 non compilata), nelle colonne dei rigi ME35 e ME36 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi ME33 e ME34; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME37; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME35

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 1 e l'importo indicato nel rigo ME37, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME35, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME33, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME35 non va compilata.

RIGO ME36

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 1 e l'importo nel rigo ME14, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo ME13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME13, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME11, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME13 non va compilata.

Si propone il seguente esempio

Sulla base dei dati esposti nei rigi ME10 e ME11, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche

dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo ME14).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo ME12, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- ME12, col. 1 calcolare $(ME10, col. 1 - ME14, col. 4) = 100 - 150 = -50$; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e **RIPORTO A1** = 50;
- ME12, col. 2 calcolare $(ME10, col. 2 - \text{RIPORTO A1}) = 90 - 50 = 40$ (residuo d'imposta nazionale), con **RIPORTO A2** = 0;
- ME12, col. 3, essendo ME10, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo ME12 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.

Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei rigi ME10 e ME11 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi ME10 e ME11, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei rigi ME10 e ME11), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i rigi da ME9 a ME14 valgono anche per i rigi da ME15 a ME20 e per i rigi da ME21 a ME26.

C11. QUADRO MC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei rigi da ME1 a ME5 e nella colonna 15 dei rigi da ME22 a ME24 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo MC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da MR9 a MR11 del quadro MR.

Nel **rigo MC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 3 dei rigi ME14, ME20, ME26, ME31 e ME37 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei rigi da ME1 a ME5 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 15 dei rigi da ME28 a ME30 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$MC1 + MC2 - MC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

C12. CONCORSO TRA CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Qualora sia stata esercitata sia l'opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale al fine dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR la società consolidante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero deve osservare le seguenti istruzioni:

- 1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NR sez. I**;
- 2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro MR sez. I-B**;
- 3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il **quadro NR sez. II**.
In particolare, con riferimento all'anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR, nella colonna 2 dei rigi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito e desumibili dai seguenti rigi:
 - colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 del quadro NR per tutti i moduli compilati;
 - colonna 12 dei rigi da MR4 a MR8 del quadro MR per tutti i moduli compilati;
- 4) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NE sez. I-A, I-B e I-C**;
- 5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro ME sez. II-A, II-B e II-C**;
- 6) compilare il **quadro NC** relativo all'ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.

In particolare:

- nel **rigo NC1**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;
- nel **rigo NC2**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 4 dei rigi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 3 dei rigi NE15, NE21 e NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 3 dei rigi ME31 e ME37 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
- nel **rigo NC3**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 16 dei rigi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 16 dei rigi da NE23 a NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 15 dei rigi da ME22 a ME24 del quadro ME per tutti i moduli compilati.

Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l'ammontare complessivo del credito spettante ai sensi del comma 1 e dell'insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione dei redditi esteri.

VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C13. QUADRO CC - UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

13.1 Generalità

- Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:
- Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
 - Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

13.2 Sezione I - Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di credito.

In particolare, nei **righi** da **CC1** a **CC5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa al credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice credito indicato nel quadro CC, Sez. I, del modello CNM 2006;
- in **colonna 2**, l'eventuale importo residuo del credito di cui a colonna 1 desunto dal quadro CC – Sez. I del modello CNM 2006, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta. Tale importo corrisponde al risultato della seguente somma al-

gebrica: col. 2 – (col. 3 + col. 4) del corrispondente credito, indicato nel rispettivo rigo della Sez. I del quadro CC del modello CNM 2006;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI del presente modello con riferimento al codice credito di cui a colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato direttamente a scomputo dell'IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14 del presente modello;
- in **colonna 5**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 6**, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo, corrispondente al risultato della seguente somma algebrica: col. 2 + col. 3 – (col. 4 + col. 5).

13.3

Sezione II Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi delle eccedenze d'imposta diverse dall'IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di eccedenza di imposta. In particolare, nei **rigi** da **CC6** a **CC10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa all'eccedenza di imposta residua derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice tributo indicato nel quadro CC, Sez. II, del modello CNM 2006;
- in **colonna 2**, l'eventuale importo residuo dell'eccedenze di imposta corrispondenti al codice tributo di cui a colonna 1, desunto dal quadro CC – Sez. II del modello CNM 2006, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta. Tale importo corrisponde alla differenza tra l'importo di col. 2 e col. 3 della corrispondente eccedenza di imposta, indicata nel rispettivo rigo della Sez. II del quadro CC del modello CNM 2006;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X del presente modello con riferimento al codice tributo di cui a colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 5**, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo corrispondente al risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{col. 2} + \text{col. 3} - \text{col. 4}$$

Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle sezioni II e III del quadro MX del presente modello e/o gli importi residui dei crediti e delle eccedenze di imposta, derivanti dalla precedente dichiarazione, come desumibili dal quadro CC, Sezioni I e II, del modello CNM 2006.

C14. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

14.1

Consolidato nazionale

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.

Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12.

Nel **rigo CN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti formatesi in capo al consolidato per la parte che trova capienza nell'importo di cui al rigo CN1. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze. Si precisa che anche per le perdite pregresse formatesi in capo al consolidato, trova applicazione l'articolo 36, comma 11, del decreto legge n.223 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 23, del decreto legge n.262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n.286 del 2006, relativamente alle quote di reddito imputate, a ciascun soggetto aderente al consolidato, dalle società partecipate ai sensi dell'articolo 115 del TUIR

Nel **rigo CN4** va indicato l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di CN1 e quello di CN3.

Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 33 per cento dell'importo del rigo CN4.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR calcolati sull'importo di cui al rigo NX7 del quadro NX, fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7** va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i rigi CN5 e CN6.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo spettante del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento desumibile dal rigo NX14.

Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e dell'importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.

Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.

Nel **rigo CN12** va indicata la somma degli importi indicati nei rigi da CN8 a CN11.

Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2006, quadro CN, rigo CN22, colonna 3, al netto di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, rigo NI13 del presente modello.

Il **rigo CN16**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta di cui al rigo CN15, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai rigi NX55, colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna 1; in **colonna 2**, oltre all'importo esposto in colonna 1, va indicato l'ammontare degli acconti versati.

Nel **rigo CN18, colonna 2**, o nel **rigo CN19** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da CN13 a CN17. Nella **colonna 1** del rigo CN18 va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel **rigo CN20** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.

Nel **rigo CN21** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo.

Nel **rigo CN22, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: $CN19 - CN20 + CN21$; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

14.2

Consolidato mondiale

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione del quadro CN valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.

Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF10. L'importo indicato nel rigo MF10 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri detraibili di cui al rigo MX1 del quadro MX.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo di cui al rigo MX2.

Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MC, rigo MC4.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel rigo MX4.

Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al rigo MX6, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2006, quadro CN, rigo CN22, colonna 3.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto.

Nel **rigo CN18, colonna 2**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei righi da CN6 a CN18 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX, ad esclusione del rigo CN9, in cui va riportato, oltre all'importo del rigo NX21, anche il dato di cui al rigo NC4 del quadro NC.

VIII. PROSPETTI

C15. QUADRO CK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalla società o dall'ente consolidante in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES, risultante dalla presente dichiarazione dei redditi.

La società consolidante con le modalità ed alle condizioni ordinariamente previste dall'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973 può cedere l'eccedenza IRES risultante dalla presente dichiarazione dei redditi del consolidato:

- sia ai soggetti che sono inclusi nel perimetro di consolidamento;
- sia ai soggetti che rientrano nell'ambito del gruppo come individuato dal comma 4 del citato articolo 43-ter.

Il quadro si compone delle seguenti due sezioni tra le quali va ripartito l'importo di cui al rigo CN20:

- la sezione I, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129.

Si precisa che in tale sezione vanno indicati anche i dati relativi all'eccedenza che la società o ente consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine nella sezione prima del presente quadro va indicato il proprio codice fiscale;

- la sezione II, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che, pur appartenendo al gruppo, non abbiano optato per la tassazione di gruppo.

Si ricorda che presupposto per la cessione ad un soggetto controllato incluso o meno nel perimetro di consolidamento è la sussistenza del controllo fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti.

15.2 Sezione I Soggetti cessionari aderenti al consolidato

Nei **rigi** da **CK1** a **CK10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto.

15.3 Sezione II Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo

Nei **rigi** da **CK11** a **CK20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto.

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

16.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Perdite non compensate;
- Perdite delle società del gruppo;
- Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR.
- Rideterminazione dell'acconto dovuto.

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, come previsto dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR. Nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite illimitatamente riportabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, la perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale.

Ai fini del riallineamento dei valori dell'attivo e del passivo delle società consolidate, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, la società consolidante deve provvedere ad individuare l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni e delle

rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che le hanno prodotte e deve provvedere a comunicare alle società controllate il minore dei due importi. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione dei prospetti delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16.2

Perdite non compensate

Le perdite formatesi in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto. Nel **rigo CS1, colonna 1**, vanno indicate le perdite riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, c. 2, del TUIR, del presente periodo d'imposta.

In **colonna 2**, va indicata la somma delle perdite riportabili senza limiti di tempo formatesi nel presente periodo d'imposta e quelle di cui al rigo CS1, colonna 1, del quadro CS del modello CNM 2006, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3, e di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello.

La natura di perdite riportabili senza limiti di tempo va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.

Nel **rigo CS1**, in **colonna 8**, va indicata la perdita del presente periodo d'imposta al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo già indicata in colonna 1. Nelle **colonne 6 e 7** vanno riportate le perdite desumibili dal modello CNM 2006, quadro CS, rigo CS1, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 e di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello. Le **colonne da 3 a 5** non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di applicazione dell'istituto.

16.3

Perdite delle società del gruppo

Nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare anche la presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante.

Nei **rigi da CS2 a CS6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, le perdite riportabili senza limiti di tempo;
- in **colonna 6**, la perdita del secondo periodo d'imposta precedente;
- in **colonna 7**, la perdita del precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 8**, la perdita del presente periodo d'imposta.

16.4

Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir

Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del TUIR e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004.

Si precisa che la società controllante provvederà a comunicare il dato delle perdite per ogni singolo periodo d'imposta e delle correlate svalutazioni delle partecipazioni, mentre nella presente sezione andranno riportati i dati complessivi per singola società consolidata.

Nei **rigi da CS7 a CS11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società partecipata generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società partecipata, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti. Si precisa che, in base a quanto stabilito dalla richiamata lett. a) dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, agli effetti in questione, assume immediato rilievo anche l'importo delle svalutazioni deducibili pro-quota, ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003, non ancora dedotto. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto del-

le riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi.

- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione operata.
- Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle partecipazioni delle società consolidate oggetto di svalutazione devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16.5

Rideterminazione dell'acconto

Nella presente sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005 nonché dell'articolo 36, comma 34 del decreto legge n. 223 del 2006, tenendo conto delle modifiche al suddetto decreto n. 223 apportate dal decreto legge n. 262 del 2006 (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2006 e n. 1 del 19 gennaio 2007). Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR. A tal fine, ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo provvede alla rideterminazione del reddito attribuito e sulla base di tali dati comunicati, la società o ente consolidante determina l'imposta del periodo precedente su cui calcolare l'acconto mediante il metodo storico.

In particolare nel rigo **CS12**, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito complessivo globale relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato. Nel caso si tratti del primo esercizio della tassazione di gruppo, in tale rigo va indicata la somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente rideterminati da ciascun soggetto aderente;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all'applicazione dell'art. 36, comma 34, del decreto legge n. 223 del 2006 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduta precedentemente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 223).